



COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
SETTORE I° AA.GG.II. – SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

BANDO CONTRIBUTI PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE
DGR 602 del 3 GIUGNO 2020
(ANNO 2020)

Criteria e modalità di accesso ai finanziamenti

Si rende noto che ai sensi della deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna 03/06/2020 N. 602 e della deliberazione di Giunta del Comune di Borgonovo V.T. (PC) n. 79 del 28/09/2020 è indetto il Bando aperto per la concessione di contributi economici integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione INTERVENTO 1 CONTRIBUTI DIRETTI, per l'anno 2020.

1. **OGGETTO**

Le risorse sono destinate a sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo in conseguenza della emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19.

Il presente Avviso pubblico contiene la disciplina per la presentazione delle istanze per la concessione di contributi “una tantum” per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione fino all'esaurimento dei fondi disponibili nel Comune di Borgonovo Val Tidone (PC).

I cittadini interessati devono presentare domanda su apposito modulo secondo le modalità previste al successivo punto 6) del presente bando entro il 31/10/2020 pena l'esclusione dal bando.

2. **DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO**

Possono presentare richiesta ai sensi del presente Avviso i conduttori di alloggi situati nel territorio del Comune di Borgonovo Val Tidone che, **alla data di presentazione della domanda**, siano in possesso dei seguenti requisiti, che vengono valutati con riferimento al nucleo familiare così come definito dalle norme del D.P.C.M n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni (Normativa ISEE):

A – CITTADINANZA

A1 – Cittadinanza italiana;

oppure

A2 – Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;

oppure

A3 – Cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;

B – RESIDENZA

Residenza nel Comune di Borgonovo Val Tidone nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell'assegnazione in godimento per il quale si richiede il contributo.

C – TITOLARITA' DI UN CONTRATTO PER UN ALLOGGIO A USO ABITATIVO

C1 – Titolarità di un contratto di locazione a uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) per un alloggio sito nel Comune di Borgonovo Val Tidone, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo solo i contratti con la relativa imposta pagata.

oppure

C2 – Titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione sito nel Comune di Borgonovo Val Tidone con esclusione della clausola della proprietà differita. **La sussistenza della predetta condizione deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante.**

D – SITUAZIONE ECONOMICA

Possono fare richiesta coloro:

Opzione A:

che hanno ISEE ordinario o corrente per l'anno 2020 compreso tra 0,00 e 3.000,00 euro

oppure

Opzione B:

coloro che hanno subito un calo del reddito causato dall'emergenza COVID-19 con un limite di ISEE ordinario o corrente per l'anno 2020 fino a 35.000,00 euro.

La perdita o diminuzione rilevante del reddito è dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti motivazioni:

- cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione delle risoluzioni consensuale o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età);
- cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 gg.;
- cessazione, sospensione o riduzione di attività libero professionale o di impresa registrata;
- lavoratori o lavoratrici stagionali senza contratti in essere ed in grado di documentare la prestazione lavorativa nel 2019;
- malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare.

Eventuali ulteriori o diverse motivazioni devono comunque essere riconducibili all'emergenza COVID-19.

Il cambiamento della situazione lavorativa deve essersi verificato a partire dal 10/03/2020 (data di entrata in vigore delle disposizioni del DPCM del 09/03/2020 c.d. *Io resto a casa*).

La riduzione del reddito familiare calcolato sui mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020 deve essere almeno del 20% rispetto al reddito trimestrale medio 2019 (calcolato secondo la seguente formula: "reddito del nucleo familiare 2019"/12x3).

Tale riduzione deve essere autocertificata, da un componente del nucleo ISEE ai sensi del DPR n. 445/2000 con le conseguenze anche penali in caso di dichiarazione fraudolenta, e supportata dalla presentazione di adeguata documentazione (buste paga, certificazione del datore di lavoro, fatture ecc.) per le successive verifiche da parte del Comune, con il supporto delle associazioni sindacali ove richiesto.

Il reddito familiare 2020 è calcolato sulle buste paga o sul fatturato per il periodo indicato.

Nel caso di mancanza di valore ISEE 2020, il richiedente può dichiarare un valore presunto ISEE, comunque nel limite sopra individuato, impegnandosi a presentare un ISEE 2020 entro il 30/10/2020. Nel caso si riscontri un valore ISEE 2020 superiore al limite di accesso oppure nel caso in cui il richiedente non consegni l'ISEE nel termine previsto, il richiedente dovrà restituire l'intero importo del contributo al Comune.

3. CASI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

Sono cause di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

1. avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per l' "emergenza abitativa" derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;
2. avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
3. avere già ricevuto la concessione di un contributo del fondo sostegno all'affitto ai sensi della DGR n. 1815/2019;
4. essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
5. essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019;
6. essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
7. aver già ricevuto la concessione del contributo nell'ambito dell'intervento 2 – Rinegoziazione contratti di locazione previsto da DGR 602/2020, in quanto come previsto dalla deliberazione suddetta i due interventi sono da considerarsi alternativi e NON cumulabili.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

1. la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
2. la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
3. il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
4. il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti;
5. l'essere già presente nelle graduatorie formulate ai sensi della DGR n. 1815/2019; fermo restando che l'assegnazione del contributo ai sensi del presente Allegato A fa decadere il nucleo dalla posizione nella precedente graduatoria.

Non è causa di esclusione l'aver presentato domanda nell'ambito del bando Linea di Intervento 2 – "Rinegoziazione contratti di locazione" previsto da DGR 602/2020 fermo restando che nel caso di presentazione di richiesta per entrambi i bandi e l'assegnazione di entrambi i contributi, stante la non cumulabilità degli stessi, si assicurerà il contributo più vantaggioso per il nucleo familiare con esclusione di quello meno vantaggioso.

4. CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT.

5. BENEFICIARI ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà erogato di norma al locatario (salvo delega espressa).

Opzione A – L'entità del contributo, assegnato una tantum, è pari a 3 mensilità di affitto per un massimo complessivo di 1.500,00 euro. I soggetti interessati dovranno quindi indicare nell'apposita sezione della domanda di partecipazione, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., l'ammontare del canone di affitto mensile.

Coloro che rientrano nell'**Opzione A non** dovranno dimostrare la diminuzione o perdita del reddito familiare a causa Covid-19.

Opzione B – L'entità del contributo massimo elargibile, assegnato una tantum, e comunque non superiore ad € 1.500,00, è pari ad una percentuale su 3 mensilità di canone in relazione al calo di reddito o fatturato registrato, e precisamente:

% calo di reddito o fatturato registrato	Contributi elargibili - % su 3 mensilità di canone (comunque non superiore a 1.500,00 euro)
Tra il 20% e il 40%	40%
Tra il 40% e il 70%	70%
Maggiore del 70%	100%

L'assegnazione del contributo avverrà secondo l'ordine di presentazione delle domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne, anche non intestatario del contratto di locazione, purchè residente o avente dimora nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione stesso.

E' ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno, può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

La domanda di partecipazione deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., esclusivamente su modulo predisposto dal Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), **dal giorno 01/10/2020 entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 31/10/2020, pena l'esclusione dal Bando.**

La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione della stessa.

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione, pena l'esclusione dal Bando:

- fotocopia del documento d'identità in corso di validità (per i cittadini italiani o di altro Stato UE) **oppure** fotocopia del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
- fotocopia del contratto di locazione riportante gli estremi dei conduttori, le eventuali cessioni/subentri, il canone di locazione, la durata contrattuale e la relativa registrazione;

- in caso di contratto in corso di registrazione, fotocopia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della relativa imposta;
- in caso di contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione sito nel comune di Borgonovo Val Tidone (PC), la documentazione indicata al paragrafo 2), lettera C2);
- fotocopia del codice IBAN di un conto corrente bancario o postale o di un Postepay evolution (**non sono utilizzabili i libretti postali**) del dichiarante o di terza persona delegata alla riscossione del contributo corredata da fotocopia del documento di identità (in corso di validità) di quest'ultimo.

Solo per l'Opzione B: documentazione che attesti la riduzione del reddito familiare calcolato sui mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto al reddito trimestrale medio 2019 (documentazione attestante il reddito del nucleo familiare percepito nell'anno 2019 e documentazione attestante il reddito familiare percepito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 – es. buste paga, certificazioni del datore di lavoro, fatture, ecc.).

Il testo integrale del Bando e del modulo di domanda sono scaricabili da sito Internet del Comune di Borgonovo Val Tidone (PC): www.comune.borgonovo.pc.it

Per informazioni l'interessato potrà contattare telefonicamente:

Servizio Socio Assistenziale ai numeri: 0523/861821 oppure 0523/861813 negli orari seguenti:
dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

I cittadini potranno ritirare la modulistica necessaria presso ex ufficio IAT del Comune di Borgonovo Val Tidone nelle giornate di lunedì, giovedì e sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:

Trasmissione alla PEC all'indirizzo:
protocollo.borgonovo@legalmail.it

oppure

consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Borgonovo V.T.
dell'istanza completa di tutta la documentazione
dal lunedì al sabato – dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Si precisa che:

- non saranno considerate le domande pervenute con modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte;
- ogni pec dovrà contenere solo una domanda di contributo. Non saranno considerate pec contenenti più di una domanda.

Il Comune non si assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande da inesatte indicazioni dell'indirizzo pec del destinatario da parte del richiedente o per cause di forza maggiore.

7. ALTERNATIVITA' DEI CONTRIBUTI

I contributi di cui alle Linee di intervento 1) e 2) sono alternativi e non cumulabili.

8. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Considerata la situazione di emergenza e le difficoltà che la stessa ha causato a molti nuclei familiari, per consentire di erogare il contributo nel minor tempo possibile, è prevista la procedura a bando aperto presso il Comune di residenza.

Farà fede la data e l'ora di consegna del protocollo comunale. Successivamente, a chiusura del bando e a seguito della verifica del completo soddisfacimento di tutti i requisiti richiesti, si procederà all'erogazione del contributo sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

9. CONTROLLI

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ai sensi degli artt. 46,47,71 e 72 del D.P.R. N. 445/2000.

I Comuni effettuano i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Eventuali integrazioni documentali dovranno essere inviate esclusivamente attraverso gli indirizzi che saranno appositamente forniti entro i termini che verranno indicati dall'ufficio competente.

Nel caso in cui la domanda presentata non fosse completa di tutta la documentazione indicata nel bando, verranno considerati il Protocollo e la data di consegna della documentazione integrativa.

Saranno sottoposte ad un controllo più accurato quelle domande che presentano un valore ISEE non adeguato a sostenere il canone di locazione, considerando anche che il valore ISEE è il risultato dell'applicazione sul reddito complessivo (mobiliare e immobiliare) del nucleo familiare di detrazioni, franchigie e parametrizzazione (in base alle caratteristiche dei componenti il nucleo).

Pertanto:

- nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, il Comune, prima della erogazione del contributo, accerta che i Servizi sociali comunali siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico e sociale del nucleo familiare;
- nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, in seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro, etc.), il Comune, dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, può erogare il contributo anche se il nucleo familiare non è conosciuto dai Servizi sociali.

10. NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 602/2020, avente ad oggetto: "Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/20021 – Criteri di gestione anno 2020 e riparto e concessione delle risorse finanziarie a titolo di trasferimento per l'anno 2020" e alle norme vigenti in materia.